COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA
PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Municipio, 5 – C.A.P. 87010 -Tel. e fax 0984-514047
www.comune.sanmartinodifinita.cs.it

Prot. n. 1333 del 05/07/2018

Ordinanza del Sindaco n. 4 del 05/07/2018

IL SINDACO

Preso atto delle numerose segnalazioni pervenute da Cittadini all'Amministrazione Comunale riguardo l'accensione di fuochi volti ad eliminare sterpi, arbusti, rifiuti di giardinaggio e materiali di vario genere;

Preso atto, altresì, delle numerose segnalazioni pervenute da Cittadini che lamentano molestia a causa di episodi ricorrenti dovuti ad emissione di fumi, fuliggine e maleodoranti esalazioni;

Dato atto che il fumo e le esalazioni provocate dalla combustione dei materiali bruciati arrecano molestia ai residenti nelle aree interessate e costituiscono pericolo per il propagarsi delle fiamme;

- VISTO il regolamento comunale di Polizia Urbana e Rurale;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- VISTO lo Statuto comunale;

Dato atto che la presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni altra disposizione emessa sul medesimo oggetto o in contrasto con la stessa;

ORDINA

1. E' vietato accendere fuochi volti ad eliminare sterpi, arbusti, rifiuti di giardinaggio e materiali di vario genere sulle aree pubbliche del territorio del Comune di San Martino di Finita;

2. E' consentito accendere fuochi volti ad eliminare rifiuti di giardinaggio solo su aree private dalle ore 05,00 alle 06,30;

3. E' vietato far uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;

4. E' vietato, fermo restando quanto stabilito dalle norme di legge per la prevenzione di incendi, dar fuoco nei campi, nei prati, nei parchi o nei giardini, alle stoppie ed agli arbusti non estirpati, insistenti al suolo;

5. E' vietato, fatto salvo quanto disposto dalle norme in materia di inquinamento atmosferico e di attività insalubri, sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti;

6. E' vietato installare e/o tenere in uso camini, condotti di scarico di prodotto aeriformi, sfiati in genere, condizionatori d'aria, impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili che creino molestia alle abitazioni circostanti.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio on-line per 30 giorni consecutivi e resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità.

Che per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente provvedimento sia applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis D.lgs. 267/2000, comma 1-bis (come modificato dal D.lgs. 50/2003. La procedura sanzionatoria è disciplinata dalla Legge n. 689/1981.

Gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati di dare esecuzione al presente provvedimento.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Calabria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Paolo Calabrese